



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 8877/2022

TRA

TESCIONE ANNA difesa dall'avv. CALCAGNO MARCELLO

RICORRENTE

E

INPS difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18/05/22, la ricorrente in epigrafe espone di essere vedova di CIPOLLETTI Angelo, del quale con sentenza 17/2020 del 10/11/20 veniva dichiarata la morte presunta alla data del 1/8/2007, cui si riferiva l'ultima notizia del medesimo.

In data 20/8/21 l'INPS comunicava alla ricorrente l'atto di accertamento con il quale veniva quantificato in € 564.078,50 (costituito per € 535.888,63 dai ratei (asseritamente) riscossi e per € 28.189,37 dagli interessi legali maturati dalle singole scadenze dell'erogazione) il credito dell'Istituto per rate indebitamente riscosse dal 1/9/07 al 31/1/21 della pensione VO n. 10516505 di CIPOLLETTI Angelo.

L'INPS trasmetteva altresì il prospetto della liquidazione della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente a far data dal decesso (per € 312.221,56). Con nota del 02/08/21. Il residuo, pari ad € 250.589,31, veniva posto a recupero con trattenuta del quinto sulla pensione di reversibilità SO/20527251 di cui la stessa diveniva pertanto titolare.

L'INPS richiedeva ed otteneva con valuta 20/10/21 dall'istituto di credito BPER, presso cui il defunto risultava correntista, l'importo di € 154.195,73 corrispondente all'ammontare delle pensioni versate nel periodo 03/04/17-05/01/21.



Eccepisce di aver accettato l'eredità del marito in data 29/03/21 con beneficio di inventario. Eccepisce ancora che per effetto della retrodatazione, per legge, della data del decesso a quella di ultima notizia del pensionato, con conseguente configurazione dell'indebito nella riscossione dei ratei nell'arco temporale sopra indicato, era maturato un suo simmetrico diritto alla percezione della reversibilità del marito dal 01/09/07, oltre interessi legali: credito eccepito in compensazione. Contestava inoltre la quantificazione del credito dell'Istituto, nonché l'applicazione degli interessi legali dalle singole scadenze, stante la buona fede dell'accipiens nel ricevimento dei pagamenti previdenziali (art. 2033 c.c.).

Tanto premesso, chiede:

«a) annullare l'accertamento impugnato, procedendo alla rideterminazione dell'(effettivo) credito dell'Istituto secundum probata;

b) determinare tale credito, anche ove documentatamente maggiore, intra vires hereditatis, stante l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'obbligata

c) dichiarare illegittima la pretesa dell'INPS di interessi arretrati rispetto alla data della richiesta;

d) compensare tale credito con quello per i ratei della pensione di reversibilità dell'esponente, quantificati dall'INPS in € 228.434,77 al netto della ritenuta alla fonte (pec INPS 14/11/21, doc. 16), maggiorati degli interessi di legge sino alla data dell'effettuata compensazione, con conseguente obbligo dell'INPS di pagamento all'esponente di ogni ulteriore importo preteso ed avviato a riscossione con il meccanismo della compensazione e delle trattenute che ecceda la misura del dovuto a suo favore, con gli interessi sino al saldo;

e) dichiarare in ogni caso illegittimo il prelievo di € 154.195,73 dal c/c intestato al de cuius e disporre per la conseguente restituzione all'esponente, maggiorata degli interessi di legge dal 21/10/21 sino al saldo;

f) vinte le spese, ivi comprese quelle del ricorso amministrativo, da distrarsi a favore dell'Avv. Marcello CALCAGNO, che ne è anticipatario».

Costituitosi in giudizio, l'INPS chiede, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione dell'INPS in ordine alla domanda sub capo e) delle conclusioni. La parte chiede infatti la restituzione degli importi che l'INPS ha ottenuto dall'istituto di credito presso cui il de cuius era correntista, laddove il rapporto di



conto corrente è un rapporto di credito debito, in base al quale il correntista è creditore dell'istituto bancario delle somme depositate sul conto. Ove il correntista-creditore (o come nella specie l'erede del correntista) lamenti prelievi indebiti su tale conto, ad opera di terzi, sarà eventualmente legittimato ad agire nei confronti del solo istituto che non rendesse disponibili gli importi corrispondenti sul predetto conto, ma non è legittimato a spiegare azione diretta verso il terzo (nella specie l'INPS). Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'INPS sulla domanda di restituzione dell'importo di € 154195,73.

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, quanto alla contestazione del quantum dell'importo l'INPS ha depositato i riepiloghi del cassetto previdenziale con indicazione degli importi corrisposti:

In particolare, vengono indicati i seguenti pagamenti annuali:

2021	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	3.102,80
2020	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	40.278,83
2019	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	40.180,71
2018	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	40.019,48
2017	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.867,46
2016	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.893,97
2015	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.820,38
2014	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.833,00
2013	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.883,00
2012	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.996,00
2011	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	40.106,00
2010	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.792,00
2009	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	39.690,00
2008	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	38.696,00
2007	PENSIONE	VECCHIAIA	DEI	LAVORATORI	DIPENDENTI	5105	10516505	38.534,00

Gli importi annuali indicati sono analiticamente riportati nei rispettivi prospetti mensili.

Così ad esempio, con riferimento al 2007 risultano effettuati i seguenti pagamenti:

Rata 12	Pagato	03/12/2007	5.777,00
Rata 11	Pagato	02/11/2007	2.984,00
Rata 10	Pagato	01/10/2007	2.984,00
Rata 09	Pagato	03/09/2007	2.984,00
Rata 08	Pagato	01/08/2007	2.889,00
Rata 07	Pagato	02/07/2007	2.984,00
Rata 06	Pagato	01/06/2007	2.984,00
Rata 05	Pagato	02/05/2007	2.983,00
Rata 04	Pagato	02/04/2007	2.984,00
Rata 03	Pagato	01/03/2007	2.984,00
Rata 02	Pagato	01/02/2007	2.999,00
Rata 01	Pagato	02/01/2007	2.998,00

Il totale, pari ad € 38534,00, corrisponde all'importo complessivo riportato nel riepilogo annuale.

La parte, lungi dal contestare il fatto storico, si limita ad una generica



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2023

contestazione sul quantum, senza chiarire quale sarebbe stato il diverso importo percepito e senza peritarsi di effettuare un computo autonomo dal quale dovrebbe evincersi l'ipotetico errore.

Nel merito, va chiarito che nella specie si discorre di una fattispecie di indebito oggettivo, che si verifica allorché sia stato eseguito un pagamento non dovuto (art. 2033 c.c.). Tuttavia, la ricorrente non è il soggetto nei cui confronti il pagamento è stato eseguito. La ricorrente si è infatti appropriata materialmente di importi versati in favore di altro soggetto. Ed anzi la peculiarità della fattispecie sta nel fatto che il destinatario dei pagamenti non esisteva in vita al momento degli stessi.

Deve pertanto ritenersi che a ricevere i pagamenti sia stato direttamente l'asse ereditario, essendosi la morte già verificata.

Ciò consente altresì di escludere che possa giovare alla ricorrente l'aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, atteso che al momento dell'accettazione il debito era già maturato in capo all'asse ereditario.

Non giova neppure, ai fini del pagamento degli interessi, il disposto dell'art. 2033 c.c. quanto alla buona fede dell'accipiens. La ricorrente, infatti, secondo quanto si è detto, non è l'accipiens. La ricorrente è solo colei che si è materialmente appropriata di somme versate in favore di un terzo, soggetto non più esistente in vita, ma non ha alcun diretto rapporto con il solvens, né quest'ultimo può vedersi negato il diritto a ripetere anche gli interessi legali, sul presupposto della buona fede di un soggetto diverso dall'accipiens (buona fede che peraltro è quanto meno dubbia se si considera che la ricorrente ha continuato ad utilizzare somme che venivano versate a titolo di pensione in favore del coniuge che sapeva essere scomparso fin dall'anno 2007 e che da tale data è stato dichiarato deceduto).

In ordine all'eccezione di compensazione, è la stessa ricorrente ad ammettere che l'INPS portava in compensazione gli arretrati della pensione di reversibilità SO/20527251, liquidata alla Sig.ra TESCIONE, a scomputo dell'indebito. Avendo la ricorrente già conseguito quanto richiesto in questa sede già prima della proposizione del giudizio, anche tale domanda va respinta.

Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione dell'INPS sulla domanda sub capo e) delle conclusioni del ricorso;
- 2) rigetta per il resto il ricorso;
- 3) compensa le spese di lite.

Napoli, 26/09/2023

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri

